



## AREA ANAGRAFE ECONOMICA

### SETTORE DIRITTO ANNUALE E SANZIONI

#### Nota Informativa n. 11 bis/2003

in sostituzione della nota n.11 del 2 luglio 2003 completamente superata

#### Oggetto: Pagamento diritto annuale – Ravvedimento operoso

Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, della L. 580/93, così come modificato dall'art. 44 della L. 273/2002, il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale sono sanzionati secondo le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie di cui al D.Lgs n. 472/97.

L'art. 13 di tale Decreto disciplina l'istituto del "**ravvedimento**".

Tale istituto consente al contribuente, con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni commesse, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali gli autori, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza.

Appurata tale condizione, l'art. 13 del D.Lgs. 427/97 stabilisce che la sanzione è ridotta:

*"a) ad **un ottavo del minimo**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di **trenta giorni** dalla data della sua commissione;*

*b) ad **un quinto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro **un anno** dall'omissione o dall'errore".*

Pertanto, affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto **a)**, è necessario che **entro 30 giorni dalla scadenza del termine**, avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali del 3% maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 1,25% (1/8 della sanzione minima pari al 10%) del tributo versato in ritardo.

Affinché si perfezioni la fattispecie del ravvedimento di cui al punto **b)**, è necessario che **entro un anno dall'omissione** avvenga il pagamento:

- del tributo dovuto e non versato (o versato inferiore);
- degli interessi legali del 3% maturati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- della sanzione del 2% (1/5 della sanzione minima pari al 10%) del tributo versato in ritardo.

Il **pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione** del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno ( art.13, comma 2, D.Lgs. n. 472/97 ).

**Per le imprese e per le unità locali di nuova iscrizione, il termine per il calcolo dei 30 giorni o dell'anno entro cui poter beneficiare del ravvedimento, decorre dalla data di presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione al Registro delle imprese.**

**Diversamente le imprese già iscritte nel Registro delle imprese devono versare il diritto annuale entro il termine stabilito per il pagamento del 1° acconto delle imposte sui redditi. Per tali imprese è previsto che il versamento effettuato entro il trentesimo giorno successivo al termine prescritto, venga maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.**

**Per l'anno 2003 il termine del 21 luglio è stato posticipato al 31 ottobre**

Pertanto possono usufruire del ravvedimento breve, entro il 30 novembre 2003, tutte le imprese che hanno omesso il versamento del diritto annuale; dal 1° dicembre ci si potrà avvalere del cosiddetto ravvedimento lungo.

### **Modalità di pagamento**

A partire dal 2001, il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene con modello F24, utilizzabile sia in banca che in posta.

Nell'intestazione del modello F24, deve essere riportato **il codice fiscale, e non la partita IVA, qualora diversa.**

Per gli altri dati relativi al versamento, è necessario compilare il modello con le seguenti modalità:

---

### **Sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI**

---

Codice ente/codice comune	<b>TO</b>
Codice tributo	<b>3850</b>
Anno di riferimento	<b>2003</b>
Importi a debito versati	<b>indicare l'importo da pagare</b>

---

**Con Risoluzione n. 115/e del 23 maggio 2003**, l’Agenzia delle Entrate ha istituito **tre nuovi codici tributo**: i primi due riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale, il terzo riguarda la sanatoria delle violazioni concernenti il pagamento del diritto annuale.

I tre codici tributo sono i seguenti:

- **3851** – denominato “Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3852** – denominato “Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”
- **3853**– denominato “Regolarizzazione delle violazioni concernenti il pagamento del diritto camerale annuale – Art. 5-quater, D.L. 282/2002.

**E’ esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.**

Nella compilazione del modello F24, così come per il codice tributo 3850, i suddetti codici devono essere riportati nella **“SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI”**, avendo cura di indicare quale **“anno di riferimento”**, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.

Nello spazio relativo al **“Codice ente/codice comune”** deve essere indicata la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di commercio destinataria del versamento.

**Esempi di calcolo per l’anno 2003**

**Un piccolo imprenditore già iscritto** nel Registro delle imprese deve versare il diritto annuale, pari a **€ 80,00**, entro il **20 giugno**. Diversamente:

- a) Il versamento effettuato **entro il 31 ottobre**, deve essere maggiorato dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI							
Codice ente/ codice comune		codice tributo	Rateazione	anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TO		3850	non compilare	2003	80,32	non compilare	
					.		SALDO(G-H)
				TOTALE G	80,32		.

- b) Il versamento effettuato, **ad esempio, il 10 novembre e dunque nei 30 giorni dalla scadenza del termine**, deve essere integrato degli interessi, calcolati per ogni giorno di ritardo, e della sanzione del **1,25%** del tributo versato in ritardo pari a 1/5 del minimo

$$\frac{€ 80,32 \times 10 \times 0,03}{365} = € 0,07 \text{ (interessi)}$$

$$€ 80,32 \times 1,25\% = € 1,00 \text{ (sanzione)}$$

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI							
Codice ente/ codice comune		codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TO		3850	non compilare	2003	80,32	Non compilare	
TO		3851	non compilare	2003	0,07	Non compilare	
TO		3852	non compilare	2003	1,00	Non compilare	
					.		SALDO(G-H)
				TOTALE G	81,39		.

- c) Il versamento effettuato, **ad esempio, l'11 dicembre e dunque oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine ed entro un anno dall'omissione**, deve essere integrato degli interessi, calcolati per ogni giorno di ritardo, e della sanzione del **2%** del tributo versato in ritardo pari a 1/5 del minimo

$$\frac{\text{€ } 80,32 \times 41 \times 0,03}{365} = \text{€ } 0,27 \text{ (interessi)}$$

$$\text{€ } 80,32 \times 2\% = \text{€ } 1,61 \text{ (sanzione)}$$

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI							
Codice ente/ codice comune		codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati	
TO		3850	non compilare	2003	80,32	Non compilare	
TO		3851	non compilare	2003	0,27	Non compilare	
TO		3852	non compilare	2003	1,61	Non compilare	
					.		SALDO(G-H)
				TOTALE G	82,20		.

Riepilogando

- il calcolo degli **interessi** si determina nel seguente modo:

tributo non versato (comprensivo della maggiorazione dello 0,40%) x tasso  
legale annuo x n. di giorni

$$\frac{\text{tributo non versato (comprensivo della maggiorazione dello 0,40\%)} \times \text{tasso legale annuo} \times \text{n. di giorni}}{365}$$

- l'ammontare della **sanzione** ridotta è pari a:
  - 1,25%** (1/8 della sanzione minima pari al 10%) del tributo non versato (comprensivo della maggiorazione dello 0,40%) se la regolarizzazione avviene **entro 30 giorni** dalla violazione
  - 2%** (1/5 della sanzione minima pari al 10%) del tributo non versato (comprensivo della maggiorazione dello 0,40%), se la regolarizzazione avviene **entro un anno** dalla violazione.

**Nota elaborata da Valeria Nicoletti e Marisa Giordan**

**Aggiornamento al 31 ottobre 2003**